

**ALLEGATO D**  
**SCHEMA DI ATTO**

**Appalto per l'allestimento audio, video ed illuminazione in occasione dei 4 Eventi di Maggio 2018 di DANZA SPORTIVA FIDS (indicati nel capitolato d'appalto) CIG. 7432645CAD**

**1) OGGETTO**

Il presente affidamento riguarda un appalto "a corpo".

La Società aggiudicataria dovrà garantire che gli allestimenti presentino le caratteristiche indicate nel capitolato d'appalto e la disponibilità, ivi descritta.

La FIDS si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di altro materiale alla Società aggiudicataria se dalla stessa disponibile e previa richiesta e successiva conferma d'ordine.

**2) CONTRATTO**

La comunicazione di aggiudicazione risulterà immediatamente impegnativa per la Società aggiudicataria, sino alla sottoscrizione del contratto secondo il presente schema.

**3) PENALE E GARANZIE**

Considerato l'entità dell'evento, nonché il numero dei partecipanti, la penale come ritardo nella consegna delle opere a progetto sarà di € 10.000,00 (diecimila) su ogni giorno di ritardo.

Ai sensi dell'articolo 113 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del contratto, a copertura dell'eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l'aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale nella misura del 10 per cento (10%) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta nei modi e termini previsti dalla legge.

**4) PAGAMENTO**

La Società aggiudicataria dovrà emettere, in originale, regolare fattura al soggetto indicato nella lettera d'ordine. Nella fattura dovranno essere riportati il codice CIG ed i dati relativi all'ordine stesso.

Il relativo pagamento avverrà con un primo acconto dell'importo dell'aggiudicazione pari al 40% su presentazione di regolare fattura alla comunicazione di aggiudicazione, saldo pari al 60% a 30 giorni fine eventi data ricevimento fattura.

## **5) DURATA**

Il contratto di cui alla presente trattativa avrà validità fino alla conclusione degli eventi e comunque secondo quanto indicato nel capitolato.

## **6) RAPPORTO CONTRATTUALE**

1. Le clausole contenute nel presente schema di atto, nell'avviso di gara, nell'offerta e comunque negli atti di gara prevalgono in ogni caso su quelle eventualmente contrastanti contenute nella modulistica o nelle condizioni generali che saranno presentate per la esecuzione della fornitura.

2. La Ditta si impegna ad eseguire tutte le prestazioni previste con propria organizzazione di mezzi e personale, senza possibilità di subappalto anche parziale o di concessioni, o di nomina di rappresentanti o sostituti sotto qualsiasi forma. E' fatto altresì divieto di cedere in tutto o in parte a qualsiasi titolo, l'oggetto del presente accordo.

3. La Ditta rende indenne la FIDS da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assistenza, previdenza e assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia e malattie professionali. La Ditta si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, eventualmente impegnati nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e delle categorie, rendendo indenne la FIDS da ogni responsabilità in relazione a qualsivoglia rivendicazione o pretesa da parte del personale utilizzato.

4. La Ditta non potrà addebitare in alcun modo alla FIDS spese aggiuntive ed il prezzo dovrà ritenersi, pertanto, onnicomprensivo.

## **7) RISOLUZIONE**

1. Il contratto potrà essere risolto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, qualora l'aggiudicataria si renda responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto medesimo.

2. La FIDS avrà inoltre facoltà in ogni caso di dichiarare immediatamente ed automaticamente risolto di diritto il contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora:

- a) in caso di intimazione ad adempiere da parte della FIDS, la ditta aggiudicatrice non adempia nei termini previsti dal contratto;

- b) qualora la ditta aggiudicatrice risulti essere in una delle situazioni previste all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in caso di accertamento della non veridicità di alcuna delle dichiarazioni rese ai fini della procedura di aggiudicazione;
- d) nel caso di cessione del contratto;
- e) in caso di qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali che abbia provocato pregiudizio alla FIDS.

## **8) IMPOSTE E TASSE**

1. Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese, le imposte e le tasse presenti e future inerenti l'appalto.

## **9) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136, come modificato dalla L.17.12.2010 n.217, tutti i flussi finanziari relativi al contratto di cui alla presente procedura dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.. In particolare, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa stessa.

2. A tal fine, l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare alla FIDS gli estremi identificativi del predetto conto corrente entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. La FIDS provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico bancario. Il CIG (codice identificativo gara), che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura è il seguente: **CIG: 7432645CAD**

3. Il mancato utilizzo nelle transazioni concernenti il contratto di cui alla presente procedura (anche nei confronti di subcontraenti) del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal comma 9 bis del citato art. 3.

## **10) FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.